



**Disegno di Legge di Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023**

Nota di Aggiornamento

30 dicembre 2020

SOMMARIO

1. Investimenti privati, ricerca e sviluppo.....	4
2. Coesione e Mezzogiorno	9
3. Infrastrutture e trasporti	12
4. Automotive e mobilità sostenibile	15
5. Misure in materia di lavoro, welfare ed education	17
6. Misure fiscali	25
7. Liquidità e patrimonializzazione delle imprese	31
8. Altre misure	36

Premessa

Il 30 dicembre il Parlamento ha approvato in via definitiva il testo della Legge di Bilancio per il 2021 (di seguito anche: “Manovra” o “Manovra economica”).

Come già evidenziato da Confindustria in occasione dell’Audizione parlamentare, visti gli effetti della pandemia sul contesto socioeconomico, il Disegno di Legge, quanto meno nell’assetto originario varato dal Consiglio dei Ministri, ha tentato di coniugare interventi volti a tamponare gli impatti economico-sociali dell'emergenza con misure dirette al rilancio degli investimenti per sostenere la ripresa post pandemica.

Con specifico riferimento alle **misure di carattere emergenziale**, essa destina risorse significative a: *i)* la proroga degli ammortizzatori sociali per l'emergenza COVID, senza il pagamento del contributo addizionale; *ii)* l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività produttive più colpite dalla pandemia, il cui perimetro d'azione è però circoscritto alle misure già adottate coi vari DL c.d. Ristori; *iii)* la proroga e il rifinanziamento delle misure di sostegno alla liquidità - a partire dalla moratoria e dal Fondo di Garanzia per le PMI - e alcuni (limitati) interventi in favore della patrimonializzazione delle imprese.

In proposito, anche grazie all'intervento di Confindustria, alcune modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare hanno migliorato questo impianto, nell'ottica di un più efficace sostegno alle attività produttive in questa fase di crisi, pur senza aver del tutto risolto alcuni “nodi” problematici che pure erano stati segnalati.

Ad esempio, per dare sostegno alla liquidità, a tutte le grandi imprese con dipendenti fino a 499 (dunque non solo quelle con dipendenti compresi tra 250 e 499), dal prossimo mese di marzo, sarà consentito accedere alle garanzie di SACE in modo gratuito e senza l'obbligo, più volte criticato da Confindustria, per l'impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; è però confermato il divieto, per l'impresa beneficiaria, di distribuire dividendi o riacquistare azioni. Più in generale, resta comunque discutibile la scelta di spostare la copertura delle mid-cap dal Fondo di Garanzia a SACE, soprattutto in prospettiva futura; va infatti considerato che dal 1° luglio prossimo tali imprese potranno essere garantite da SACE solo a condizioni di mercato, mentre Confindustria aveva chiesto di rendere strutturale l'intervento agevolativo del Fondo, rivelatosi particolarmente utile in questa fase.

In materia fiscale, è apprezzabile il differimento di ulteriori sei mesi, cioè dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022, della decorrenza della sugar tax, sebbene l'auspicio del sistema produttivo resti la completa eliminazione di questa imposta.

Condivisibile, anche se la misura non soddisfa appieno le esigenze manifestate dalle imprese coinvolte, l'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili adibiti a specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera, degli stabilimenti termali e balneari, dei soggetti esercenti attività di allestimento di fiere ed esposizioni.

Si tratta di ulteriori interventi che vanno ad aggiungersi a quelli già contenuti nei quattro "Decreti Ristori", adottati in contemporanea all'esame della Manovra per far fronte al perdurare della seconda ondata del contagio e alle conseguenti misure restrittive. Inoltre, il Governo ha preannunciato un'ulteriore richiesta di scostamento di bilancio agli inizi del 2021, che dovrebbe consentire, attraverso un meccanismo perequativo, ristori più elevati alle attività che hanno registrato maggiori perdite durante la pandemia.

Venendo alle **misure di rilancio**, la Manovra potenzia e proroga il Piano Transizione 4.0 (beni strumentali ordinari materiali e immateriali, beni 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione, formazione 4.0 con l'inclusione delle spese di formazione nella base di calcolo del credito d'imposta), anche se non hanno trovato spazio alcuni interventi migliorativi auspicati di Confindustria, a partire dalla possibilità di cedere al sistema bancario i crediti d'imposta, dalla precisazione del regime intertemporale per gli investimenti in beni materiali e immateriali e dall'ammissibilità delle commesse estere ai fini del credito d'imposta R&S&I.

Apprezzabili le misure introdotte in sede parlamentare per il sostegno all'automotive (rifinanziamento per il 2021 del contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO₂ e contributo per l'acquisto di veicoli nuovi adibiti al trasporto merci), un comparto fondamentale per la nostra economia, che ha subito perdite ingenti a causa della pandemia.

Sempre nell'ottica di rilancio della domanda e dei consumi interni, positive la proroga di un anno del super bonus 110% e l'innalzamento da 10 a 16 mila euro dell'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50% prevista dal bonus mobili.

In **materia lavoristica**, pur apprezzando l'intervento in sede parlamentare sui c.d. lavoratori fragili, cui sono state estese dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 le tutele previste dal DL Cura Italia, Confindustria ribadisce la duplice criticità evidenziata in diverse sedi: da un lato, l'individuazione della categoria dei fragili senza poi assicurare una tutela adeguata e continuativa (il periodo 16 ottobre-31 dicembre 2020 rimane non coperto dalla tutela) e, dall'altro, la prevedibile maggiore problematicità della situazione a fronte della progressiva ripresa dell'attività produttiva, che suggerirebbe di prorogare la tutela per tutto il periodo dello stato di emergenza.

Ma soprattutto, in questo ambito, l'occasione del dibattito parlamentare sulla Manovra non è stata colta per affrontare in modo organico i problemi delle transizioni occupazionali e delle

riorganizzazioni produttive indotti dall'emergenza pandemica. In questo senso, le modifiche apportate in Parlamento alla disciplina del contratto di espansione interprofessionale rappresentano solo un primo passo.

In materia di economia circolare, degno di nota il fatto che, grazie ai ripetuti interventi di Confindustria nel corso dell'esame parlamentare, non sia stato approvato un emendamento molto critico che prevedeva la modifica della disciplina riguardante il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO). Il correttivo, infatti, avrebbe attribuito ancor più discrezionalità a un Consorzio che da più di venti anni è in contenzioso con le imprese, a causa di lacune e incertezze normative che lo riguardano e che sarebbero ulteriormente aumentate.

Fatte queste premesse, non si può non stigmatizzare come la Manovra economica sia stata gravata, nel corso dell'iter parlamentare, di numerose misure di breve respiro; così facendo, sono state assorbite ingenti risorse economiche che avrebbero potuto essere più proficuamente utilizzate per interventi maggiormente orientati alla ripresa economica.

In ogni caso, è necessario che nelle prossime settimane - anche in vista della concreta definizione e attuazione del PNRR - il Governo delinea un intervento organico di politica economica, tenendo in considerazione anche i possibili rischi di una revisione al ribasso del quadro macroeconomico.

1. Investimenti privati, ricerca e sviluppo

La Manovra economica ripropone, per un biennio, il **Piano Transizione 4.0**.

Le nuove norme ampliano l'ambito oggettivo di applicazione delle agevolazioni anche agli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 (cioè non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti fino a 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a 1 milione di euro per i beni immateriali. Inoltre, la misura del credito d'imposta è aumentata al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo. Per investimenti nei medesimi beni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 6%, con i medesimi limiti di investimento sopra descritti.

Per gli investimenti in beni dell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% per la quota superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d'imposta è riconosciuto, per i medesimi investimenti, nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali indicati nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, con limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Quanto alle modalità di utilizzo del credito, si dispone che esso sia utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per i beni materiali il periodo di fruizione del credito si riduce da 5 a 3 quote annuali; ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è consentita la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti nei soli beni strumentali materiali in un'unica quota annuale. Rileviamo che questa previsione potrebbe trovare scarsa applicazione pratica.

Sono riproposte le previsioni in tema di *recapture* dell'agevolazione in caso di cessione dei beni, nonché quelle relative alla documentazione e al monitoraggio degli investimenti.

Con riferimento agli ulteriori crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 4.0, vengono previsti: *i*) l'incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro; *ii*) l'incremento del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro; *iii*) l'incremento del credito d'imposta dal 10% al 15% per gli investimenti in progetti di innovazione e *green* e un aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.

È stato confermato in sede parlamentare il potenziamento dei crediti d'imposta legati al **Piano Transizione 4.0** e alla continuità delle misure anche per il 2022, anche se va sottolineato come non

abbiano trovato spazio alcuni interventi migliorativi, pur oggetto di interlocuzione con il Governo nelle ultime settimane (es. precisazione di un regime intertemporale per gli investimenti in beni materiali e immateriali; migliore chiarimento circa i beni immateriali funzionali al lavoro agile; ammissibilità delle commesse estere ai fini del credito d'imposta R&S&I e introduzione di un meccanismo di penalty protection, nonché, come già accennato, il meccanismo di cessione agli enti finanziari dei crediti di imposta).

Viene inoltre prorogato per gli anni 2021 e 2022 il **credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) con aliquote del: *i)* 25% per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; *ii)* 35% per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; *iii)* 45% per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Nel quadro degli interventi per la ricerca, viene creato un **“Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)”**, con una dotazione di 200 milioni di euro, per gli anni 2021 e 2022, e di 50 milioni di euro per l'anno 2023, ma da utilizzare solo da parte di università, enti e istituzioni pubbliche di ricerca.

Inoltre, durante l'esame parlamentare sono state approvate alcune modifiche che destinano 5 milioni di euro, nel 2021, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e innovazione legati alla digitalizzazione delle imprese, secondo le linee guida del Programma Transizione 4.0, da parte del Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA). Infine, è stata approvata una disposizione che consente al Ministero dell'università e della ricerca di finanziare progetti di ricerca attraverso il neonato Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, con una dotazione di 8 milioni di euro a decorrere dal 2021, presentati dagli enti, le istituzioni e gli organismi privati ed altri soggetti di diritto privato senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, ad eccezione di università, enti universitari ed enti del Terzo settore iscritti nella sezione "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche (art. 63 del D.P.R. 382/1980).

Previsto anche il rafforzamento del credito d'imposta per la **formazione 4.0**, con l'inclusione nella base di calcolo di ulteriori voci di spesa (es. spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione) e l'estensione dell'agevolazione al 2022.

La Legge di Bilancio contiene anche alcune misure dirette a rafforzare gli **ecosistemi dell'innovazione**, per ora limitati alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore. Per tali interventi il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, assegna al Ministero per l'Università e la Ricerca risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2021-27. Il MIUR, di concerto con il Ministro per il Sud, stabilirà i criteri per il riparto delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

Tra le azioni si prevede di puntare al rafforzamento della collaborazione con le imprese, all'avvio di laboratori misti e di supporto allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali. Si tratta pertanto di una misura in linea con le proposte di Confindustria e ci si augura che possano essere rafforzate assicurando davvero una fattiva partecipazione delle imprese e che possano collegarsi a breve a interventi analoghi sulle altre regioni.

Da evidenziare, oltre al rifinanziamento con 370 milioni di euro, la modifica introdotta alla disciplina dell'agevolazione c.d. **nuova Sabatini**, vale a dire la variazione dell'attuale meccanismo di funzionamento della misura, che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto e 10% il sesto anno), estendendo a tutte le iniziative l'erogazione in un'unica soluzione, oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro.

Positivo anche l'ulteriore supporto agli investimenti in **macchinari e impianti** che abbiano un alto contenuto tecnologico e producano effetti positivi sull'occupazione e l'indotto, mediante la riserva di 250 milioni, per il triennio 2021-2023, a valere sul PNRR.

Inoltre, in sede parlamentare sono state introdotte nuove misure in tema di investimenti privati.

Anzitutto, viene prorogata l'applicazione della detrazione al 110% (cd. **superbonus**) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Si prevede, altresì, che per gli interventi effettuati dai condomini, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per gli interventi effettuati, invece, dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati realizzati almeno il 60% dei lavori complessivi, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Viene altresì previsto l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione di eco e sisma bonus maggiorati, sostenute entro il 30 giugno 2022 (in luogo del 31 dicembre 2020), per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni elencati nel DL n. 189/2016 e nel DL n. 39/2009, nonché per i Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo il 2008, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si è poi intervenuti sull'agevolazione per l'**acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe** non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, innalzando da 10 a 16 mila euro l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50% prevista. È altresì riconosciuta a regime la detraibilità al 50% per interventi di sostituzione di gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione.

Con un emendamento approvato in Parlamento è stato, inoltre, riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia, un "**bonus idrico**" pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi che limitino il flusso d'acqua. Per la definizione delle modalità e dei termini per ottenere il beneficio, la norma rimanda a un decreto del Ministero dell'Ambiente, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio. Per la concessione del bonus è previsto uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro nel 2021.

Infine, in tema di **ETS**, è stato approvato l'emendamento che prevede che la somma di 100 milioni, per l'anno 2020, e 150 milioni, per il 2021, derivante dai proventi delle aste sia destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale al fine di compensare i costi indiretti ETS che gravano sulla bolletta elettrica. La misura sana un differenziale di competitività rispetto ai principali paesi UE, che avevano introdotto il dispositivo sin dal 2016. Per gli anni 2020 e 2021, rispetto ai settori industriali è prevista la seguente ripartizione: i) 70 milioni di euro (2020) e 120 milioni (2021) per la compensazione dei costi indiretti ETS; ii) 10 milioni di euro restano destinati a interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale; iii) la rimanente parte alle misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La compensazione potrà realizzarsi previa notifica in sede comunitaria del provvedimento attuativo nel termine del 31/12/2020, ai sensi della Com

158/2012 (relativa al terzo periodo ETS 2012-2020), mentre per le quote stanziare per il 2021 previa notifica ai sensi della Com 317/2020 (relativa al quarto periodo ETS 2021-2030).

Infine, è stata introdotta in sede parlamentare una misura a sostegno dell'**industria tessile**, che attribuisce all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e per le attività di ricerca e sviluppo del settore.

2. Coesione e Mezzogiorno

La Legge di Bilancio 2021 prevede numerosi e rilevanti interventi per la Politica di Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, qui aggregati, per comodità in analisi, in tre gruppi di misure.

In tema di **programmazione finanziaria**, le misure sono valutabili, nel complesso, in senso positivo, anche se necessitano di alcuni perfezionamenti specifici per migliorare la capacità attuativa e l'efficienza e l'efficacia della spesa.

Innanzitutto, viene predisposta la copertura del cofinanziamento nazionale degli interventi dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2021-2027, per complessivi 39 miliardi di euro. In base ad alcune stime preliminari della DG Regio, la quota di Fondi SIE per l'Italia dovrebbe ammontare a circa 42 miliardi di euro, per cui la programmazione finanziaria complessiva dovrebbe ammontare a più di 80 miliardi di euro.

Altro rilevante capitolo finanziario riguarda le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Rispetto ai 73,5 miliardi previsti dal DEF-PNR, la Legge di Bilancio stanziava 50 miliardi di euro, rinviando agli anni successivi lo stanziamento della quota residua (23,5 miliardi) derivante da misure di rimodulazione e riprogrammazione di altri capitoli di spesa. L'impiego del FSC avverrà attraverso Piani di sviluppo e coesione (PSC) per ciascuna delle amministrazioni pubbliche competenti.

La Legge di Bilancio 2021 prevede anche misure che dovrebbero garantire un più efficiente impiego delle risorse del FSC: da un lato, si prevede la facoltà del Ministro competente di disporre, secondo i casi, anche la revoca e la riassegnazione delle risorse e, dall'altro, l'utilizzo del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati. Riguardo la prima misura, mancano riferimenti più puntuali che mostrino un effettivo cambiamento di rotta di una programmazione che ha da sempre mostrato risultati eclatanti di inefficienza, mentre riguardo la seconda, lo strumento indicato non ha sempre dimostrato particolari capacità nel garantire il rispetto dei tempi di attuazione, salvo i casi in cui si è fatto ricorso a soluzioni straordinarie (commissariamenti), soprattutto se affidate a soggetti dotati di

caratteristiche (competenze tecnico-amministrative proprie) non agevolmente reperibili tra tutti quelli potenzialmente interessati.

A tale ultimo proposito, la Manovra prevede interventi di “rigenerazione amministrativa”, basati essenzialmente su 2.800 assunzioni a tempo (tre anni) di personale (qualificato) finanziate dal Programma operativo complementare (POC) al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Si tratta di una misura apprezzabile, rispetto ai fabbisogni di risorse competenti da dedicare all’attuazione degli interventi di coesione territoriale e di sviluppo regionale, purché rappresenti un passaggio intermedio verso la creazione di un apparato amministrativo stabile dedicato.

Riguardo alle **misure per le imprese**, gli interventi sono fortemente centrati sul mantenimento dell’occupazione, di minore impatto, ma sicuramente significativi sono invece quelli per le nuove assunzioni. Altre misure sono invece dedicate agli investimenti e all’innovazione, prolungando e rifinanziandone alcune già esistenti e introducendone di nuove. Complessivamente, si tratta di misure positive, anche se avrebbero potuto essere temporalmente allineate e stabilizzate come richiesto da Confindustria, in particolare per il Mezzogiorno, al ciclo di programmazione del Piano Sud 2030.

Tra le misure a sostegno dell’occupazione spicca quella sulla **riduzione degli oneri contributivi per le imprese del Mezzogiorno**, che ammonta complessivamente a 40,8 miliardi di euro di minori versamenti a carico delle imprese. Il meccanismo prevede un decalage della decontribuzione dal 30% (2021-2025), al 20% (2026-2027) e al 10% (2028-2029). La base giuridica europea è legata al Quadro Temporaneo per il Covid (fino a giugno 2021) e poi “ordinaria” (fino al 2029), sulla quale si dovrà comunque esprimere la Commissione.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo parziale, è stato approvato in sede parlamentare un correttivo alla misura che esclude determinati soggetti dall’applicazione dell’esonero contributivo parziale previsto, sino al 2029, in favore di determinate Regioni (c.d. decontribuzione Sud), destinando i relativi risparmi a sostegno delle attività di **contrasto ai fenomeni di deindustrializzazione** in determinati territori. Si prevede che, con DPCM, vengano ripartite le risorse in questione e stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione.

Con una modifica è stata inoltre estesa la platea dei beneficiari della misura agevolativa “**Resto al Sud**”, elevando da 45 a 55 anni l’età massima degli imprenditori potenzialmente beneficiari.

Per le nuove assunzioni, l’incentivo all’occupazione giovani, impostato su una modulazione incentrata sulle varie categorie di neo-assunti o stabilizzati interessate fino al 100% di riduzione degli oneri contributivi, avrà una durata di tre anni e viene prolungato a quattro anni per le assunzioni delle

imprese del Mezzogiorno. Complessivamente, l'entità finanziaria della misura ammonta a 3,2 miliardi di euro, di cui quasi 2,8 miliardi nel Centro-Nord e 0,4 miliardi nel Mezzogiorno.

La Manovra poi proroga e rifinanzia, per il 2021 e il 2022, il credito d'imposta per nuovi investimenti (1 miliardo di euro l'anno), rispetto al quale era stato richiesto di prolungarne l'attuazione almeno fino al 2023, se non al 2030, nella prospettiva indicata dal Piano Sud. La misura è rifinanziata sul FSC 2021-2027. Merita ricordare che il credito d'imposta per nuovi investimenti, si segnala che esso è applicabile fino al 2020 anche ai comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 (art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45), nei quali permane una criticità economica e sociale aggravata dagli effetti della pandemia, per cui sarebbe auspicabile prorogarne l'efficacia fino al 2022.

Inoltre, in Parlamento è stata approvata una disposizione che prevede, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle **ZES**, una riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale, agevolazione applicabile a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei successivi. Il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza e l'obbligo di restituzione: *i)* le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno dieci anni; *ii)* le imprese sono tenute a mantenere i livelli occupazionali creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. L'agevolazione spetta nei limiti e alle condizioni previsti dal regime *de minimis*.

Le **misure per le Aree Interne** si articolano su due aspetti: semplificazione e finanziamento. Il primo consiste nell'abbassamento dei programmi di investimenti minimi ammissibili (da 20 a 7,5 milioni di euro) e della quota imputata al proponente (da 5 a 3 milioni di euro) dei contratti di sviluppo turistico delle Aree Interne. Il secondo riguarda invece l'istituzione di "Fondo di sostegno ai comuni marginali", in sostituzione del Fondo di sostegno alle attività economiche della Strategia per lo Sviluppo delle Aree Interne (SNAI), incrementando il finanziamento complessivo di 60 milioni di euro per il triennio 2020-2022 di altri 60 milioni per il triennio 2021-2023. Complessivamente, sono misure che migliorano e qualificano gli interventi per la SNAI, nella prospettiva dei suoi eventuali sviluppi nel ciclo di programmazione 2021-2027 del FSC.

Infine, in sede parlamentare, è stato istituito il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal terremoto del 2016. Il CIS viene finanziato con 100 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Sempre a vantaggio di queste aree, viene istituito un fondo per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di

5 milioni di euro per Regione per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Anche questo fondo è finanziato a valere sul FSC.

3. Infrastrutture e trasporti

In tema di infrastrutture, viene istituito il **Fondo perequativo infrastrutturale**, con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro per il periodo 2022-2033 (100 milioni per il 2022, 300 milioni annui per gli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni annui per gli anni dal 2028 al 2033). La misura sarà applicata a seguito della ricognizione delle dotazioni esistenti (riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas) e della definizione degli standard per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi da garantire all'utenza.

Viene riformulata l'assegnazione, per il periodo 2021-2034, di contributi per investimenti per la **realizzazione di opere pubbliche delle regioni a statuto ordinario** (messa in sicurezza degli edifici e del territorio, viabilità e messa in sicurezza delle strade, sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili, infrastrutture sociali e bonifiche ambientali dei siti inquinati) nel limite di 135 milioni di euro per il 2021, 435 milioni per il 2022, 424,5 milioni per il 2023, 524,5 milioni per il 2024, 124,5 milioni per il 2025, 259,5 milioni per il 2026, 304,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni per il 2033 e 200 milioni per il 2034.

Sono state introdotte, in sede parlamentare, alcune misure puntuali di finanziamento di specifiche opere infrastrutturali; tra queste, si segnala un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro, a decorrere dal 2021, per la linea M1 della metropolitana di Brescia e di 2 milioni di euro per la messa in sicurezza della Via Salaria. Inoltre, per la concessione dell'Autostrada del Brennero viene prorogato dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per la stipula della convenzione e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario, anziché in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, viene suddiviso in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno 2021 e 30 aprile 2022.

Riguardo ai **trasporti**, nonostante la numerosità degli interventi previsti dalla Legge di Bilancio, si evidenziano alcune criticità soprattutto in tema di indennizzi per le pesanti perdite subite nel corso del 2020, rispetto alle quali le precedenti misure adottate e quelle previste dalla Legge di Bilancio risultano abbondantemente insufficienti. In particolare, si segnala la situazione di estrema gravità del trasporto pubblico regionale e locale, per il quale si stima una perdita di ricavi da traffico 2020 di almeno 2,2 miliardi di euro (al netto dei costi di adeguamento per l'attuazione delle misure di

prevenzione del contagio), e delle gestioni aeroportuali, che registrano una contrazione del fatturato di almeno 2 miliardi di euro. Non meno grave è anche la situazione del trasporto marittimo passeggeri e delle attività terminalistiche, come pure tutte le attività trasporto e logistica delle merci, per le quali le misure compensative fin qui adottate risultano ampiamente insufficienti rispetto alle perdite subite.

Riguardo al ristoro delle perdite subite, che gravano inevitabilmente sulle attuali gestioni di tutte le imprese colpite direttamente e indirettamente dagli effetti della pandemia, e ne condizionano pesantemente qualsiasi tentativo di ripresa, si segnala l'esigenza di **una misura di indennizzo universale**, che sfrutti le recenti modifiche adottate dalla Commissione europea sul Quadro Temporaneo per il contrasto al Covid, che consente un limite di indennizzo fino a 3 milioni di euro (a tale riguardo, merita ricordare il cd. "regime ombrello" adottato dalla Germania con una dotazione di ben 30 miliardi di euro). Per le imprese di più grandi dimensioni, il tetto dei 3 milioni di euro, sarebbe sicuramente non adeguato, ma in ogni caso consentirebbe a molti soggetti che hanno subito un calo del fatturato a partire da marzo 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019 di coprire una quota significativa (in Germania è del 70%, aumentata al 90% in caso di micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti dai ricavi.

Al riguardo, e con specifico riferimento al **settore aeroportuale**, si segnala che è stata introdotta in Parlamento l'estensione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga delle prestazioni integrative dell'indennità di mobilità, di ASpl/NASpl e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Inoltre, viene istituito un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro, destinato a compensare i danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra per compensare i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

In relazione agli effetti della disciplina operativa per la gestione dei **servizi di trasporto scolastico** a seguito dell'emergenza COVID, la Manovra istituisce un Fondo, presso il MIT, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2021 per garantire l'erogazione dei servizi. Vengono inoltre finanziati i servizi aggiuntivi di TPL, anche regionale, necessari ad adempiere alle Linee Guida sul trasporto scolastico e garantire l'adeguamento alle misure anti-Covid, con l'istituzione, presso il MIT, di un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021.

A sostegno del settore dei **servizi di trasporto di linea** di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico e mitigazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID, è istituito presso il MIT un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni per il 2021, destinati a compensare i danni subiti dalle imprese a seguito delle

misure di contenimento del contagio e al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing di veicoli nuovi.

In materia di **porti e trasporti marittimi**, per il 2021 sono aumentate di ulteriori 63 milioni le risorse destinate alle Autorità di sistema portuale per i mancati introiti derivanti dai diritti di porto dovuti al calo del traffico e di 5 milioni per compensare le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone, dei passeggeri e dei crocieristi. È estesa fino al 30 aprile 2021 la deroga all'esercizio di servizi di cabotaggio marittimo con navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale per servizi crocieristici. Inoltre, è estesa fino al 30 aprile 2021 l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per il 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. Ancora, è prevista un'ulteriore dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per compensare le imprese armatoriali, che operano con navi di bandiera italiana, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare. È poi istituito presso il MIT un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati. Con decreto MIT-MEF sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione alle imprese titolari di concessioni demaniali. La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

In materia di **trasporto ferroviario merci**, è autorizzata la spesa 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e operatori del trasporto multimodale. La Manovra assegna, poi, ulteriori 66 milioni di euro per finanziare il “**marebonus**” e 66 milioni di euro per finanziare il cosiddetto “**ferrobonus**”. La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

In tema di **sostegno al settore ferroviario**, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 a sostegno delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza. È altresì autorizzata la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per la riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura, allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario.

È stato poi introdotto, in sede parlamentare, un “**buono veicoli sicuri**” per compensare l'aumento della tariffa di revisione dei veicoli e loro rimorchi, pari a 9,95 euro, ex articolo 80 del Codice della strada. Il buono spetta per i tre anni successivi alla predisposizione del decreto del MIT, di concerto

con il MEF, che ne dispone l'aumento. Tale buono è riconosciuto ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Per far fronte a tale spesa, è istituito, presso il MIT, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Infine, per la logistica in ambito urbano, è degna di nota la modifica approvata in sede parlamentare che introduce, per le microimprese e piccole imprese (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) che svolgono attività di **trasporto merci urbano** di ultimo miglio, un credito d'imposta annuo, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per il 2021, nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2 mila euro per ciascuna impresa beneficiaria. L'efficacia della misura, tuttavia, è subordinata all'autorizzazione della UE. Per sostenere tale spesa, si prevede una riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Automotive e mobilità sostenibile

L'esame in sede parlamentare ha delineato gli interventi a sostegno del comparto, necessari alla luce dell'andamento del mercato e sostanzialmente in linea con le aspettative del Sistema.

L'articolato interviene sulla disciplina dell'**imposta sui veicoli inquinanti**, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l'acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co₂, prevedendo che la c.d. "ecotassa" si applicherà, per il 2021, ai soli veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente). L'importo rimarrà variabile, come attualmente, tra i 1.100 e i 2.500 euro a seconda della fascia di emissione, ma vengono rimodulate le singole fasce di emissione per l'applicazione dell'imposta. Ai fini della sola erogazione dell'ecobonus, si prevede un periodo transitorio di calcolo delle emissioni ancora in base al vecchio ciclo NEDC, per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021.

Apprezzabile è la conferma del **contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi** (categoria M1) a ridotte emissioni (fino a 60 g/km di Co₂) per il 2021. Il contributo ammonta a 2000 euro con la rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 6 (immatricolato prima del 2011 e il prezzo di acquisto deve essere inferiore a 40 mila euro, al netto dell'IVA) e in 1000 euro senza rottamazione. Si conferma la possibilità di acquisto in locazione finanziaria e il limite di prezzo del veicolo di 50 mila euro. Tale contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d.

ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi per gli anni 2020 e 2021. Inoltre, è concesso un contributo statale pari a 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km).

Infine, si mantiene il contributo statale per l'acquisto dei **veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali**, ma con delle modifiche rispetto al 2020. Il contributo è riconosciuto per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali, ex articolo 54, comma 1, lettera. g) del Codice della strada, differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

Per l'erogazione dei contributi è rifinanziato il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella misura di 420 milioni di euro per l'anno 2021, che verrà così ripartito: i) 120 milioni di euro per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (fascia da 0 a 60 gr/KM Co2); ii) 250 milioni per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km Co2; iii) 50 milioni per i contributi all'acquisto veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

Inoltre, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di **installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, si riconosce una detrazione nella misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022).

Infine, sono state introdotte alcune disposizioni finalizzate alla diffusione della mobilità elettrica (non soltanto in ambito urbano) e, quindi, alla promozione della mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni inquinanti. Si prevede, infatti, che i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di **punti di ricarica di potenza elevata**, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. Inoltre, devono pubblicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge osservata, le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza.

5. Misure in materia di lavoro, welfare ed education

Come anticipato, la Legge di Bilancio proroga fino al 2029, con *decalage*, l'agevolazione inizialmente pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dalle **imprese operanti del Mezzogiorno**, introdotta con il DL Agosto. Come sottolineato in quell'occasione, si tratta di un intervento che può avere una sua fondata motivazione per assistere in via straordinaria e limitata le imprese operanti nelle regioni svantaggiate a uscire dalla crisi economica prodotta dalla pandemia, ma certamente in una prospettiva strutturale dovrebbe essere più attentamente valutato, specie riguardo all'efficacia nell'attrazione di investimenti e nel sostegno all'occupazione.

Si introduce poi un **incentivo per l'occupazione giovanile**. In particolare, per le assunzioni a tempo indeterminato di under-36, effettuate nel triennio 2021-2023, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo pari a 6 mila euro. L'esonero è "potenziato" nelle regioni meridionali (Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia e Calabria) e in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). Da sottolineare che l'efficacia di queste disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Va segnalato che aumentano i vincoli ai licenziamenti per chi usufruisce dell'incentivo: vengono, infatti, estesi da sei a nove mesi dopo l'assunzione incentivata. Diventano, allora, necessari strumenti per dar modo alle imprese di ricalibrare l'organizzazione aziendale, quali ad esempio le risoluzioni consensuali incentivate; quindi, è necessario prorogare, almeno al 2021, la norma che riconosce la Naspi a queste risoluzioni, altrimenti il vincolo di nove mesi sui licenziamenti diventa insostenibile. Infine, da un punto di vista "sistematico", la norma appare limitativa e in contrasto con il contratto di espansione (v. *infra*), limitato a imprese con una certa soglia occupazionale.

A questo incentivo si affianca l'esonero contributivo per le **assunzioni di donne**, nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro annui. La fruizione del beneficio è condizionata a un incremento occupazionale netto e, come il precedente, la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

È inoltre prorogata di tre mesi (fino al 31 marzo 2021) la possibilità, già prevista fino al 31 dicembre 2020, di rinnovare o prorogare per una sola volta i **contratti a termine senza causale**. L'intervento è da valutare positivamente ma rimane, comunque, troppo limitato.

Prorogato anche il **blocco dei licenziamenti** fino al 31 marzo, con le eccezioni già note. Parallelamente, vengono estesi gli ammortizzatori sociali Covid (v. *infra*).

Anche per quest'anno viene finanziato l'**apprendistato di primo livello nell'ambito del sistema duale**, con la sperimentazione introdotta nel 2017. In sede parlamentare sono state incrementate da

50 a 55 milioni di euro le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro per il 2021 e di 20 milioni di euro quelle destinate, per il 2021, al Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.

Viene istituito un Fondo per il potenziamento delle **politiche attive del lavoro** ed il sostegno alla riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di favorire la transizione occupazionale, con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021. Una modifica approvata in sede parlamentare prevede che parte delle risorse relative al Fondo siano utilizzate per l'istituzione di un **Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità** (GOL), finalizzato all'inserimento occupazionale. Le restanti risorse sono destinate al riconoscimento dell'**assegno di ricollocazione** in favore di soggetti che si trovino in determinate condizioni. Il Programma nazionale GOL è volto all'inserimento occupazionale mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del Patto di servizio personalizzato stipulato tra i disoccupati e i centri per l'impiego.

Riguardo agli **ammortizzatori sociali per l'emergenza COVID**, vengono stanziati risorse pari a 5,3 miliardi. È da evidenziare, in primis, l'eliminazione della contribuzione addizionale in caso di utilizzo dei trattamenti. Nello specifico, poi, è data possibilità di richiedere la CIGO COVID, l'assegno ordinario COVID e la cassa integrazione in deroga COVID per 12 settimane, consentendo così ai datori di lavoro la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per gli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica.

Viene introdotta, però, una ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che accedono alla Cassa ordinaria COVID (che potranno accedere alle nuove 12 settimane dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) e quelle che accedono all'Assegno Ordinario e alla cassa in deroga COVID (che potranno accedere alle nuove 12 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021). Le settimane di cassa integrazione ex DL 137/2020 (6 settimane fino al 31 gennaio 2021), se successivi al 1° gennaio, sono computate nelle nuove dodici settimane. I trattamenti sono concessi per tutti gli assunti dopo il 25 marzo 2020 e fino al 1° gennaio 2021.

Viene riconosciuto un ulteriore periodo di esonero contributivo per un massimo di 8 settimane, fruibili entro marzo 2021, per le imprese che non chiederanno trattamenti di integrazione salariale nei limiti delle ore di integrazione salariale fruiti a maggio e giugno 2020 (misura introdotta in prima battuta con il DL Agosto).

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, è prevista la possibilità, per le imprese che cessano in tutto o in parte l'attività, di accedere ad un intervento di **CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale**, per un massimo di 12 mesi a condizione che sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, o laddove sia possibile

realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, o attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata. L'intervento era stato autorizzato per gli anni 2018, 2019, 2020 e viene qui prorogato al 2021-2022.

Viene inoltre prorogata per gli anni 2021 e 2022 anche la possibilità, per le **imprese con rilevanza economica strategica**, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS. L'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata.

Ancora, si stanziavano nuove risorse volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle **aree di crisi industriale complessa**, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2021.

Ancora in tema di ammortizzatori sociali, in sede parlamentare è stata approvata una misura che consente alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di concedere, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2021 delle risorse già stanziate, di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle Regioni.

Le misure sopra richiamate rispondono all'urgenza di dare risposte alle situazioni di crisi in corso. Cionondimeno, questi interventi "emergenziali" dovrebbero essere sostituiti da un ampio e razionale quadro di regole, valorizzando le politiche attive accanto agli strumenti di sostegno al reddito.

La Manovra economica interviene, poi, in tema di **contratto di espansione interprofessionale**. Da valutare positivamente il rifinanziamento fino al 2023 dei trattamenti di agevolazione all'esodo per i lavoratori cui manchino non più di 5 anni alla pensione. La disposizione, inoltre, amplia le possibilità per le imprese di accedere al contratto di espansione. Per il 2021, infatti, viene modificato il requisito dimensionale, per cui potranno accedervi le imprese che hanno almeno 500 dipendenti (non più 1000). Tale ampliamento dei requisiti appare, tuttavia, limitato. Lo strumento del contratto di espansione, infatti, se ben riformato, si presta ad essere centrale nella gestione delle transizioni occupazionali verso nuovi modelli di sviluppo (es. *green economy* e digitalizzazione). Sul punto, Confindustria sta elaborando proposte anche in vista del PNRR nazionale.

Sempre in tema di contratto di espansione, ferma restando l'estensione alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti, è stato previsto, in sede parlamentare, che tale

strumento possa trovare applicazione, limitatamente al 2021, anche per le aziende che occupino fino a 250 dipendenti, a determinate condizioni. A tale ultimo riguardo, è previsto, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione della stessa NASPI. Inoltre, il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

Inoltre, si prevede che, per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative e che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica e si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui sopra, opera per ulteriori dodici mesi rispetto alla disciplina vigente, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore.

Tali benefici sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni per il 2022, 40,7 milioni per il 2023 e 3,7 milioni per il 2024.

Secondo la relazione tecnica, tali finanziamenti dovrebbero riguardare una platea complessiva di 6000 lavoratori, di cui 750 sarebbero quelli interessati dalla misura relativa alle imprese che occupano oltre 1000 dipendenti: il riferimento ai 750 lavoratori appare largamente insufficiente, dato il potenziale ricorso allo strumento da parte delle grandi imprese.

Sul versante del **sistema pensionistico**, viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la misura di **"Opzione donna"**. La misura è positiva, in quanto si ritiene che l'eccezione alle ordinarie regole di pensionamento previste per le donne sia giustificata dall'esigenza di tutelare le lavoratrici, con vite caratterizzati da compiti di cura e da carichi familiari generalmente più impegnativi rispetto a quelli

degli uomini. Peraltro, l'accesso a questa forma di pensionamento anticipato non comporta un aggravio di spesa per la finanza pubblica, in quanto l'opzione per il regime contributivo puro tendenzialmente non incide sulla tenuta del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo. Viene anche prorogata fino 31 dicembre 2021 la misura dell'**APE sociale**, tesa a tutelare particolari categorie di lavoratori meritevoli di beneficiare di una riduzione dei requisiti di pensionamento (es. lo svolgimento di attività lavorative particolarmente gravose/rischiose). Infine, si dispone anche che i periodi di lavoro in **part-time verticale** siano calcolati per intero a fini pensionistici.

In tema di **salute e sicurezza sul lavoro**, la Legge di Bilancio interviene per integrare i benefici riconosciuti ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario. Si stabilisce che il datore di lavoro metta a disposizione dell'Inps la documentazione necessaria per il riconoscimento del beneficio previdenziale a quei lavoratori e l'Inps e l'Inail attivino la relativa procedura amministrativa e il monitoraggio delle domande presentate, per verificare la sostenibilità dell'onere, con possibilità di differire la decorrenza dei benefici pensionistici. Viene, poi, anticipato il trattamento pensionistico a chi ha già ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'Inail (senza attendere il monitoraggio Inps). La norma appare risolvere una questione settoriale, per consentire la chiusura di situazioni ancora aperte e disciplinare il riconoscimento della misura secondo canoni di sostenibilità finanziaria (con possibilità di spostamento della decorrenza delle prestazioni).

Sempre in questo ambito, la Legge di Bilancio interviene sul **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**, prevedendo che sia utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021, con conseguente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 1 miliardo di euro. Sempre entro il 30 giugno 2021, i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta. Si tratta di una contrazione del termine entro cui poter utilizzare il credito non in linea con le tempistiche di comunicazione delle spese su cui calcolare l'agevolazione; comunicazione che, al momento, può essere effettuata con apposito modello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2021.

Contestualmente, non si può fare a meno di segnalare la mancanza di riferimenti al credito d'imposta sanificazione per il quale, a nostro avviso, andrebbe prevista la riapertura del termine di comunicazione delle spese, scaduto il 7 settembre scorso. L'intervento si renderebbe tanto più necessario alla luce dell'abrogazione, ad opera del DL Agosto (art. 31, comma 4-*quater*), dell'articolo 95 del DL Rilancio, che aveva previsto un trasferimento di risorse per un importo pari a 403 milioni di euro, da INAIL a INVITALIA S.p.A., per la promozione, tramite bandi, di misure straordinarie per le imprese che avessero effettuato, nei luoghi di lavoro, interventi volti alla riduzione del rischio epidemiologico.

L'abrogazione della disposizione relativa alle misure promosse da INVITALIA, operata dal DL Agosto successivamente alla chiusura del termine per accedere al credito d'imposta sanificazione (7 settembre) ha lasciato diversi potenziali beneficiari privi di quel supporto economico che contavano di ricevere ed impossibilitati a ricorrere al credito d'imposta sanificazione.

In tema di **education**, vengono stanziati risorse a favore dell'accesso all'istruzione da parte dei privi di mezzi. In totale, si tratta di circa 280 milioni per il 2021-2026, distribuiti in quote decrescenti sulle diverse annualità. Sul tema dell'innovazione digitale, confermata per il 2021 la spesa di 8,2 milioni, già prevista dal Piano Scuola Digitale (2016), a supporto dell'attività degli "animatori digitali", ossia docenti che hanno il ruolo di guidare l'innovazione didattica delle scuole: secondo gli elenchi ministeriali sono 8.303, uno per ogni scuola; pertanto, ogni scuola riceverà (come nell'ultimo anno) circa 1.000 euro, una somma insufficiente considerando le necessità (anche di formazione dei docenti) della didattica digitale in una fase di pandemia. Sulle dotazioni tecnologiche è prevista una spesa di 12 milioni per un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, comprese quelle per la gestione del personale.

Con riferimento all'università, vengono stanziati ulteriori risorse per il Fondo di Finanziamento Ordinario-FFO (165 milioni) e per il diritto allo studio (10 milioni). Si aggiungono anche ulteriori 34,5 milioni al fondo per le emergenze Covid, sempre dedicato all'Università. Tuttavia, **non si registrano interventi di potenziamento dedicati agli ITS**, rispetto ai quali la Legge di Bilancio si imita a prevedere il rifinanziamento per il triennio (48 milioni per ciascun anno).

In sede parlamentare, sono state poi introdotte ulteriori misure, sintetizzate di seguito.

Riguardo al tema dei c.d. **lavoratori fragili**, si estende al periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni previste dal DL Cura Italia (art. 26, co. 2 e 2-bis). Tali disposizioni prevedono: i) l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; ii) che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Viene poi positivamente ripristinato l'onere a carico dello Stato, con beneficio sia per il datore di lavoro che per l'Inps.

Relativamente al presupposto per il riconoscimento delle varie condizioni di quarantena previste dal comma 1 dell'art. 26 del DL n. 18/2020, l'emendamento elimina il requisito della indicazione degli estremi del provvedimento che ha dato origine alle ipotesi di quarantena, superando così il problema - rappresentato anche da Confindustria - derivante dalla mancata adozione del provvedimento di quarantena da parte delle ASL.

L'applicazione nel medesimo lasso temporale (1° gennaio 2021-28 febbraio 2021) delle discipline previste dai commi 2 e 2-bis, che introducevano due diverse regolazioni legate a periodi differenti (fino al 15 ottobre e dal 16 ottobre 2020), determina un cortocircuito normativo, venendosi a sovrapporre le previsioni relative all'equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero con quella dello svolgimento del lavoro con la modalità agile, anche previa modifica delle mansioni. Si auspica, quindi, un'interpretazione chiara che consenta, laddove le mansioni non siano compatibili con il lavoro agile, di applicare la previsione relativa all'equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero.

La scelta di introdurre una tutela per i lavoratori fragili senza coprire il periodo 16 ottobre-31 dicembre 2020 e di ripristinarla solamente per un periodo limitato, senza prendere a riferimento il più consono termine dello stato di emergenza, conferma la duplice criticità evidenziata in tutte le sedi da parte di Confindustria: da un lato, l'individuazione della categoria dei fragili senza poi assicurare una tutela adeguata e continuativa e, dall'altro, la prevedibile maggiore problematicità della situazione a fronte della progressiva ripresa dell'attività produttiva. Per le imprese che non riuscissero, una volta terminata la tutela, a gestire i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere le proprie mansioni in presenza, l'unica soluzione - a fronte della inidoneità temporanea dichiarata dal medico competente - sarebbe infatti la sospensione del rapporto di lavoro con esclusione della retribuzione. Si ritiene, quindi, insufficiente la misura con conseguente richiesta di prorogare la tutela per tutto il periodo dello stato di emergenza.

In materia di **rientro di lavoratori** in Italia, si consente di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato "rafforzato" per i c.d. lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per tali lavoratori. In particolare, essi possono estendere per cinque periodi d'imposta l'operatività del regime di favore, previo versamento di: i) un importo pari al 10% dei redditi agevolati e relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto ha almeno un figlio minorenne o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito; ii) un importo pari al 5% dei redditi agevolati, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il

soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, alle citate condizioni.

Degna di nota l'istituzione del Fondo per l'esonero dai **contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, con una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro per il 2021. Tale Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL) dovuti dai: *i)* lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, nonché professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro e subito un calo di fatturato o dei corrispettivi, nel 2020 rispetto al 2019, non inferiore al 33 per cento; *ii)* medici, infermieri e altri professionisti ed operatori sanitari assunti per l'emergenza Covid 19 e già in quiescenza.

Nello stesso ambito, viene poi istituita, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, **l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

In ordine all'**esonero contributivo previsto a favore dell'occupazione femminile**, pur sempre subordinato alla necessaria autorizzazione da parte della Commissione europea, è stata definita la copertura finanziaria mediante il ricorso alle risorse del NextGeneration EU: 37,5 milioni per l'anno 2021, 88,5 milioni per l'anno 2022.

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato a finanziare interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. Con un successivo decreto interministeriale verranno definite le modalità di attuazione di questi interventi.

Per sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il Fondo per le politiche della famiglia viene incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Queste risorse saranno dirette a sostenere e valorizzare le misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Il congedo obbligatorio di paternità viene prorogato nel 2021 e la durata elevata da 7 a 10 giorni. Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo viene esteso, altresì, ai casi di morte perinatale.

Risulta confermata la proroga al 31 marzo 2021 della facoltà di prorogare o rinnovare i **contratti a termine**, senza causale, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi). Allo stesso modo è confermato fino al 31 marzo il c.d. “blocco dei licenziamenti” con le deroghe già previste.

Una ulteriore previsione riguarda il finanziamento del Fondo amianto: dal 1° gennaio 2021 **non si applicherà l'addizionale a carico delle imprese** sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto (articolo 1, comma 244, legge 244/2007). La previsione, fortemente voluta da Confindustria, rende stabile il beneficio, introdotto dalla legge di bilancio 2018 che aveva già sospeso l'applicazione dell'addizionale per gli anni 2018, 2019 e 2020.

6. Misure fiscali

Tra gli interventi fiscali si segnala l'**istituzione di un fondo per interventi in materia di riforma del sistema fiscale**, con una dotazione di 8 miliardi di euro per il 2022 e 7 miliardi di euro per il 2023. Al riguardo, la Manovra prevede che una quota di tali risorse non inferiore a 5 miliardi di euro e non superiore a 6 miliardi di euro sia destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. Inoltre, a decorrere dal 2022, il Fondo è altresì alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'adempimento spontaneo. Infine, si incrementa, per il 2021, di 3 miliardi di euro il Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia. L'esiguità delle risorse disponibili è evidenziata dal confronto con quelle stanziare (circa 5 miliardi di euro) nella scorsa Legge di Bilancio per finanziare la riduzione del cuneo sui redditi di lavoro dipendente (per ottenere un incremento del c.d. Bonus “80 euro” di ulteriori 20 euro mensili per lavoratori aventi precisi requisiti reddituali). Per completezza segnaliamo che nel disegno di riforma dell'IRPEF del 2008 (c.d. Libro Bianco) si stimavano risorse per circa 18 mld di euro (di cui 5 mld di euro per l'assegno unico per i figli).

Si dispone, poi, una modifica della disciplina di tassazione dei ristorni a favore dei soci delle società cooperative e l'esclusione, nella misura del 50%, dal reddito imponibile IRES degli utili percepiti da enti non commerciali, a condizione che le somme detassate siano destinate al finanziamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Degna di nota, come accennato in premessa, anche l'esenzione dalla prima rata dell'**IMU** 2021, approvata durante l'esame parlamentare, per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera, degli stabilimenti termali e balneari, dei soggetti esercenti attività di allestimento fiere ed esposizioni e degli spettacoli.

Si segnala altresì positivamente l'estensione per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, della disciplina del credito d'imposta locazioni, fino al 30 aprile 2021.

Le citate disposizioni (IMU e credito locazioni), benché rappresentino un'estensione di quanto già previsto dal DL Rilancio, dovranno essere preventivamente approvate dalla Commissione europea per la valutazione di compatibilità con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Si auspica che la stessa Commissione consenta, per queste misure, un innalzamento dei tetti di aiuto attualmente previsti.

Inoltre, nel corso dell'esame parlamentare, è stata introdotta la facoltà di rideterminare il **valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni** non quotate, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata all'11%, è prorogata al 2021. Si tratta di una misura sostenuta da Confindustria, anche se la nostra proposta mirava alla introduzione di una aliquota sostitutiva di importo decisamente più ridotto.

In tema di *plastic* e *sugar tax* il DDL differiva al 1° luglio 2021 l'efficacia delle relative disposizioni. Con riferimento alla decorrenza della **sugar tax**, sebbene l'auspicio continui ad essere quello della completa eliminazione della nuova imposta, si evidenzia che, durante l'esame parlamentare, in parziale accoglimento delle segnalazioni del Sistema, essa è stata differita di ulteriori sei mesi, cioè al 1° gennaio 2022. Lo stesso differimento non è stato disposto, invece, per la **plastic tax**, la cui decorrenza resta prorogata al 1° luglio 2021. Al riguardo, si ribadisce la necessità di riconsiderare totalmente l'introduzione di tali imposte e, in quest'ottica, di impiegare i prossimi mesi per aprire un tavolo di confronto con gli operatori.

Più nel dettaglio della plastic tax, la Legge di Bilancio ne specifica il perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione, innalza l'importo minimo sotto il quale l'imposta non è dovuta e alleggerisce il regime sanzionatorio. È previsto anche un allungamento della validità della norma che consente di rimuovere il limite del 50% di plastica riciclata utilizzabile per le bottigliette in PET (oggi tale limite è stato rimosso solo in via sperimentale con il DL agosto cioè fino al 31.12.2021). Rimangono tuttavia irrisolti i nodi segnalati a più riprese da Confindustria e cioè che la misura può recare un carico burocratico di non facile o addirittura impossibile gestione e che non esistono metodi scientifici concreti per accertare il quantitativo di materiale riciclato nei MACSI da cui dipende in concreto il *quantum debeatur*.

Inoltre, al fine di ridurre l'utilizzo di plastica, è stato introdotto, in sede parlamentare, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, per l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride

carbonica per le persone fisiche, soggetti esercenti attività d'impresa arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi

A proposito di plastiche, occorre evidenziare che, nel corso dell'esame parlamentare, è stato presentato un emendamento, estremamente critico, che modificava la disciplina riguardante il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (**POLIECO**). L'emendamento, infatti, prevedeva di sostituire la parola "polietilene" con la parola "plastica" all'interno dell'art. 234 del Codice dell'Ambiente, attribuendo ancor più discrezionalità a un Consorzio che da più di venti anni è in contenzioso con le imprese, a causa delle lacune e delle incertezze normative che lo riguardano e che, con l'emendamento in questione, sarebbero aumentate notevolmente. Grazie ai ripetuti interventi di Confindustria che hanno rappresentato le criticità segnalate dalle imprese l'emendamento non è stato approvato.

Riguardo alla **sugar tax**, coerentemente e al fine di evitare disparità di trattamento, si include tra i soggetti obbligati al pagamento anche il non residente che richiede la fabbricazione o il confezionamento per suo conto al fine della rivendita e si alleggerisce il regime sanzionatorio. Al riguardo, si segnala anzitutto che la stima del gettito associata alla sugar tax dovrà essere fortemente ridimensionata, in quanto stimata in una fase pre-COVID. Infatti, si tratta di una stima basata sull'entità dei consumi del 2017, rispetto ai quali si registra nel 2020 una riduzione significativa e che subiranno nel 2021 un presumibile effetto di trascinamento negativo. Più in generale, e a prescindere dalla contingenza emergenziale, la sugar tax investe aspetti di carattere più generale che impattano sull'intera industria alimentare, mettendo a rischio le filiere italiane.

Nulla viene disposto, invece, **sull'imposta sui servizi digitali**, formalmente già in vigore da gennaio e per la quale il primo versamento e la prima dichiarazione dovranno essere effettuati entro marzo 2021, pur nelle more di un delicato e complesso negoziato internazionale sul tema. Si evidenzia come l'OCSE abbia ripetutamente indicato l'inopportunità di introdurre imposte di respiro meramente nazionale sui ricavi derivanti da taluni servizi digitali, in considerazione di un concreto rischio di frammentazione dello scenario internazionale e dell'impatto negativo che tali azioni possono produrre sul delicato negoziato in corso in seno all'Inclusive Framework on BEPS. Sarebbe quindi opportuno prorogare i termini vigenti, pur mantenendoli in sede di prima applicazione nell'arco annuale (2021), al fine di acquisire maggiore consapevolezza sugli sviluppi negoziali, al cui eventuale esito positivo è peraltro connessa l'abrogazione dell'imposta nazionale.

In tema di **IVA**, solo alcuni degli interventi operati sono di semplificazioni. In particolare, si registra:

- per i soggetti trimestrali, si allineano i tempi di annotazione delle fatture a quelli di liquidazione dell'imposta;

- dal 1° gennaio 2022 è eliminato l'esterometro ma le operazioni con l'estero dovranno essere comunicate tramite singole trasmissioni da farsi entro i medesimi termini disposti per la fatturazione. Non si tratta di una reale semplificazione in quanto la norma rende obbligatoria la singola trasmissione a SDI (attualmente facoltativa) con tempi, peraltro, ridotti, al fine di consentire all'Amministrazione di ricevere i dati delle operazioni transfrontaliere nei medesimi tempi di quelle nazionali;
- si proroga a tutto il 2021 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie, consentendo di poter adempiere all'obbligo fiscale mediante la trasmissione dati al STS;
- si dispone sull'utilizzo dei dati ai fini della predisposizione dei documenti precompilati IVA e sulle deleghe agli intermediari.

Sempre in tema di IVA, nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta una norma, di interpretazione autentica, che legittima l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per le cessioni di alimenti e bevande per l'asporto o con consegna a domicilio. La norma risolve i dubbi emersi negli ultimi mesi a seguito delle contrapposte indicazioni provenienti dal MEF - che nell'attuale situazione emergenziale inquadra le suddette vendite quali attività alternative alla somministrazione di alimenti e bevande - e l'Agenzia delle Entrate che ne aveva, invece, ribadito l'assoggettamento ad aliquota ordinaria (Risposta ad Interpello n. 581/2020)

Nel corso dell'esame parlamentare, è stata poi estesa, nella direzione indicata da Confindustria, la possibilità di effettuare il **riallineamento all'avviamento e alle altre attività immateriali** che, pur essendo privi di tutela giuridica, risultino comunque iscritti in bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 in base ai principi contabili applicati dall'impresa (IAS). La misura consente di favorire la patrimonializzazione delle imprese mediante la valorizzazione dei loro *intangibles*.

Inoltre, in linea con una richiesta di Confindustria, è stata modificata la normativa in tema di **canone unico patrimoniale** per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, a tal fine modificando la relativa disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020. In particolare, si precisa che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.

La Manovra chiarisce, poi, la responsabilità solidale del cedente/prestatore per l'assolvimento dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche** anche nei casi in cui la fattura sia emessa per suo conto da terzi ed è alleggerito il regime sanzionatorio concernente la **memorizzazione elettronica**

e trasmissione telematica dei corrispettivi, rendendolo probabilmente, più coerente al nuovo sistema di trasmissione e alle procedure automatizzate sebbene, non si condivida, l'esclusione dal cumulo giuridico considerato che, per tale adempimento, violazioni continuative sono quasi fisiologiche; inoltre, si chiarisce che la memorizzazione elettronica debba avvenire all'ultimazione della prestazione (non all'effettuazione) recependo i principi di certificazione fiscale.

Inoltre, al fine di superare la procedura di infrazione comunitaria, si dispone la rilevanza ai fini IVA di talune operazioni effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico, dai membri di organismi senza fine di lucro, operazioni effettuate in occasioni di manifestazioni propagandistiche, connesse con la pratica dello sport, ecc. Pur non generando effetti di gettito, la modifica graverà sugli operatori coinvolti che dovranno attuare modifiche strutturali e organizzative in tempi eccessivamente ristretti.

Allineandosi ad altre misure di incentivo al cashless, si dispone l'erogazione dei premi correlati alla **lotteria dei corrispettivi** solo nei casi in cui l'acquisto sia effettuato tramite mezzi elettronici; inoltre, in via interpretativa, la norma chiarisce che i rimborsi erogati ai soggetti che effettuano acquisti tramite cashless non concorrono al reddito imponibile e non sono soggetti ad alcun prelievo erariale.

Si prosegue un percorso avviato da anni volto a contrastare le frodi nel settore dei carburanti con apposite previsioni di automazione dei controlli; si consente, inoltre, di sfruttare i sistemi automatizzati e il sistema di fatturazione elettronica al fine di prevenire le **frodi connesse alla figura dell'esportatore abituale**, creando un automatismo che previene casi di errata fatturazione in capo al fornitore dell'esportatore abituale non legittimo.

L'occasione del dibattito parlamentare sulla Manovra non ha colmato la lacuna relativa all'assenza di interventi sul rimborso delle addizionali sulle **accise dell'energia elettrica** per gli anni 2010 e 2011, più volte sollecitato da Confindustria.

Allo stesso modo, mancano i necessari correttivi alle recenti norme sulla **regolarità fiscale in materia di appalti** che, nel rispetto delle direttive europee, possano allineare la disciplina ai principi nel nostro ordinamento costituzionale. A tale riguardo, merita ricordare che, per effetto delle modifiche apportate al Codice degli appalti dal DL n. 76/2020, con efficacia dalle procedure di appalto avviate dopo il 17 luglio 2020, la stazione appaltante avrà il potere di escludere dalle gare gli operatori economici per violazione da obblighi di pagamento di imposte e contributi previdenziali, anche se non accertati in via definitiva ed oggetto di impugnazione giudiziale da parte delle imprese. Tale disposizione, che recepisce in modo errato quanto stabilito dalle direttive europee, non definendo in modo chiaro i limiti del potere discrezionale di esclusione attribuito alle stazioni appaltanti, rischia di generare un incremento del contenzioso ed il blocco delle procedure di appalto in Italia. Peraltro, imponendo il pagamento integrale degli accertamenti fiscali ritenuti infondati

dall'impresa per evitare l'esclusione dalla gara di appalto, si realizza una grave violazione del diritto alla difesa del contribuente.

Con riferimento alla fiscalità internazionale, la Legge di Bilancio interviene sulla disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività transnazionale rivedendone sia i profili di efficacia temporale sia i requisiti di accesso. Si tratta di novità importanti su un'attività in espansione per l'Amministrazione finanziaria in relazione alla crescente internazionalizzazione delle imprese. È apprezzabile l'intento di uniformare per gli accordi unilaterali e bi/multilaterali il profilo temporale di applicazione retroattiva dell'accordo (c.d. roll-back). Ciò, nel rispetto delle ulteriori condizioni e dei requisiti previsti per ciascuna tipologia, potrebbe evitare accertamenti ed indagini sui periodi pregressi oggetto di accordo per i quali non sono ancora chiusi i termini di accertamento (in generale fino a 6 anni precedenti la sottoscrizione dell'accordo) aumentando di fatto la certezza giuridica legata all'utilizzo di tali strumenti. Meno favorevole per le imprese appare invece l'altra novità, che prevede il pagamento di una *fee* che condiziona la ricevibilità dell'istanza per un nuovo accordo o per il rinnovo di un accordo in essere con l'Amministrazione italiana, parametrata al fatturato del gruppo e variabile da un minimo di 10 mila euro (5 mila per il rinnovo) a un massimo di 50 mila euro (25 mila per il rinnovo). Le norme peraltro non dispongono in merito all'impiego di tale maggiore entrata, che andrebbe destinata all'efficientamento dei servizi resi al contribuente.

Tra le **numerose, ulteriori misure agevolative**, si menziona il credito d'imposta per la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e del credito d'imposta per i servizi digitali; viene, altresì, riconosciuto - per gli anni 2021-2022 - alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, il credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali di cui al DL Crescita. Con riferimento a questi ultimi, appare apprezzabile la proroga fino al 2022 del regime speciale di applicazione del bonus investimenti pubblicitari, riconosciuto dal 2020 con aliquota maggiorata (50%) e a prescindere dal carattere incrementale degli investimenti effettuati rispetto al periodo precedente. Si tratta di una misura generalmente apprezzata dalle imprese, per la quale andrebbe valutato un incremento della dotazione finanziaria (che resta invece nell'ordine di 50 milioni di euro l'anno, in decremento rispetto alle prime edizioni dell'incentivo). Le somme sono spesso frammentate a causa del meccanismo di riparto che agisce in funzione di un numero di istanze accolte annualmente, che già risultava significativo nel regime ordinario e che potrebbe incrementare ulteriormente. Positive appaiono anche le modifiche ai crediti d'imposta per il settore cinematografico, volte ad introdurre maggiore flessibilità nel sostegno alle varie componenti della filiera.

Si interviene poi sulla disciplina delle locazioni brevi, con applicazione della cedolare secca al 21% nelle sole ipotesi di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Si introduce, infine, un apposito credito di imposta per incentivare il c.d. “vuoto a rendere” per gli imballaggi contenenti liquidi; la norma riconosce un contributo a fondo perduto agli utilizzatori aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale.

7. Liquidità e patrimonializzazione delle imprese

La Legge di Bilancio prevede, in linea con le proposte di Confindustria, la proroga al 30 giugno 2021 - in coerenza con la proroga del Temporary Framework sugli aiuti di stato - delle misure straordinarie del **Fondo di Garanzia per le PMI** previste dall'articolo 13 del DL Liquidità e di **“Garanzia Italia” di Sace**, prevista dall'articolo 1 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda Garanzia Italia di SACE, la misura viene inoltre rafforzata, con alcuni interventi positivi auspicati da Confindustria. In particolare, si prevede la copertura di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria (condizionata all'erogazione di credito aggiuntivo e al fatto che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento) e l'estensione della garanzia alle operazioni di cessione di crediti pro-soluto.

In tema di garanzie, con una modifica approvata in sede parlamentare, si prevede che le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499 a partire dal 1° marzo 2021 possano accedere solo a Garanzia Italia di SACE; il loro accesso alla garanzia del Fondo Centrale sarà infatti possibile solo fino al 28 febbraio 2021. Si dispone poi che, dal 1° marzo, le garanzie di SACE a tutte le grandi imprese con dipendenti fino a 499 (dunque non solo quelle con dipendenti compresi tra 250 e 499) saranno gratuite e non comporteranno l'obbligo, più volte criticato da Confindustria, per l'impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; resta tuttavia il divieto per l'impresa beneficiaria di distribuire dividendi o riacquistare azioni.

Sempre con riferimento all'operatività a mercato di SACE, viene inoltre specificato che la stessa potrà comprendere anche la concessione di garanzie su prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese.

Le misure straordinarie del **Fondo di Garanzia per le PMI**, come detto, vengono prorogate al 30 giugno 2021. In sede parlamentare, è stato previsto che ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla proroga si utilizzano, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU. Da tale proroga sono però in parte escluse, come visto, le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, che potranno beneficiare della garanzia del Fondo solo fino al 28 febbraio 2021.

Tale scelta, secondo quanto esplicitato dalla Relazione illustrativa, è legato all'obiettivo di una progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle midcap sullo strumento "Garanzia Italia" di SACE e a quello di alleggerire la pressione sul fabbisogno di risorse del Fondo. In proposito va ribadito quanto sopra evidenziato in merito al fatto che sarebbe al contrario necessario rendere strutturale l'estensione della copertura delle midcap da parte del Fondo, così da consentire alle midcap stesse di disporre di un'agevolazione per l'accesso al credito. Inoltre, va sottolineato che la copertura delle imprese con dipendenti compresi tra 250 e 499 incide in misura estremamente contenuta sul fabbisogno del Fondo stesso e che l'ammontare destinato dalla Legge di Bilancio al rifinanziamento del Fondo appare congruo ad assicurarne la continuità operativa anche mantenendo inalterata la garanzia delle midcap.

Per quanto riguarda il fabbisogno di risorse del Fondo, appare poi possibile ridurre il peso sul bilancio dello Stato avvalendosi delle controgaranzie del nuovo Fondo di garanzia Paneuropeo gestito dalla BEI.

Con un correttivo approvato in sede parlamentare, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, viene poi **allungata a 15 anni la durata dei finanziamenti fino a 30 mila euro** garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia, secondo la disciplina prevista dal Decreto Liquidità. Il beneficiario dei finanziamenti - già concessi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio - può chiedere il prolungamento della durata fino a 15 anni, con l'adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

La Manovra prevede poi la proroga della **moratoria di legge dei finanziamenti alle PMI** dal 31 gennaio al 30 giugno 2021. La proroga è automaticamente concessa, salvo espressa rinuncia da parte dell'impresa, a tutte le PMI che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, hanno già richiesto la sospensione. Le PMI che non abbiano ancora richiesto la sospensione dei finanziamenti possono farlo entro il 31 gennaio 2021. La misura è positiva e in linea con le richieste di Confindustria che aveva proposto una proroga al 30 settembre. Resta ora da verificare se per le sospensioni prorogate le banche potranno continuare ad avvalersi delle flessibilità concesse dall'EBA nel trattamento di tali esposizioni, non essendo quindi obbligate a riclassificare le esposizioni oggetto di moratoria come posizioni oggetto di misure di tolleranza (forborne).

In parallelo alla proroga della moratoria andrebbe poi disposta anche lo spostamento, dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, del termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d'Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria.

Inoltre, con un correttivo parlamentare si è previsto che le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, possono avvalersi della moratoria di legge prevista dal DL Cura Italia e che banche, intermediari finanziari e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI senza limitazioni (in precedenza solo per finanziamenti fino a 30 mila euro).

In linea con quanto proposto da Confindustria, la Legge di Bilancio proroga per tutto il 2021 e, di conseguenza, rifinanzia il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla **quotazione delle PMI**. Andrebbe valutata la possibilità di estendere la misura alle midcap.

È poi positiva la proroga al 30 giugno 2021 della misura del DL Rilancio, a suo tempo sollecitata da Confindustria, che prevede la prestazione, da parte di SACE, di garanzie a supporto delle imprese di **assicurazione dei crediti commerciali a breve termine**, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite dalla pandemia.

In tema di rafforzamento patrimoniale delle imprese, viene prorogata al 30 giugno 2021, la misura del DL Rilancio che ha previsto l'istituzione del **Fondo Patrimonio PMI**, gestito da Invitalia, e finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione. La misura resta comunque di difficile applicazione, sia per gli stringenti requisiti di accesso, sia in quanto gli importi relativi agli strumenti finanziari sottoscritti si cumulano con le garanzie e con i finanziamenti agevolati eventualmente già concessi ai sensi del Temporary Framework.

Nell'ambito delle misure a sostegno della ricapitalizzazione delle imprese si segnala l'introduzione di un credito di imposta per le operazioni di **aggregazione aziendale** (fusione, scissione o conferimento) deliberate nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e conferitario, è consentita la trasformazione delle DTA (anche non iscritte a bilancio) in un credito di imposta (entro determinate soglie), per le componenti riferibili alle perdite fiscali pregresse e alle eccedenze ACE. Sono previste regole specifiche per i soggetti che partecipano al consolidato (con riferimento al trasferimento delle perdite e alle eccedenze ACE) e per società con rapporti di partecipazione e/o controllo. Sono escluse le società in dissesto, rischio dissesto e insolvenza. L'agevolazione spetta solo per società operative da almeno 2 anni, in una sola occasione. È utilizzabile in compensazione senza vincoli, cedibile o rimborsabile. La trasformazione è condizionata al pagamento di una "commissione" pari al 25% delle DTA trasformate, da versare in 2 rate.

Sempre in tema di incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale, di interesse per le banche, è stato previsto in Parlamento che il Ministro dell'economia riferisca preventivamente alle

Camere in relazione a eventuali operazioni di aggregazione societaria che riguardino **Banca MPS** o di variazione della partecipazione detenuta dal MEF nella stessa MPS.

In tema di cartolarizzazioni, sono state introdotte alcune modifiche alla legge 130/1999 per estenderne l'ambito operativo.

Ulteriori correttivi introdotti nel corso dell'esame parlamentare sono sintetizzati di seguito.

Anzitutto, in tema di **piani di risparmio a lungo termine** (PIR) - al fine di riconoscere un beneficio alle persone fisiche che investano negli stessi piani non solo in caso di guadagni (detassazione integrale dei rendimenti), ma anche di perdite - è stato introdotto un credito d'imposta per le perdite derivanti dall'investimento in PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei predetti PIR ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati con riferimento ai richiamati strumenti finanziari qualificati, a condizione che il credito di imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti medesimi

Viene introdotta una previsione che stabilisce che i termini di scadenza relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva**, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. Si dispone inoltre che i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel periodo suddetto sono cancellati d'ufficio. Non è previsto il rimborso di quanto già riscosso.

Si prevede inoltre che la quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura ai **confidi** non impegnata, nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e negli anni successivi possono essere utilizzati dai confidi, oltre che per le finalità già previste, anche per: concedere nuove garanzie a favore di PMI; concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoiazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere (a condizione di erogazione di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20% dell'importo del debito residuo in essere); erogare credito fino a 40mila euro alle PMI.

Diverse disposizioni riguardano il **microcredito**: vengono destinati 800mila euro annui a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per il lavoro autonomo o la microimpresa, come disciplinati dall'articolo 111 del TUB, con particolare riferimento al sostegno della microimprenditoria femminile; si alza la soglia delle operazioni di importo ridotto prevista dalle disposizioni ordinarie del Fondo di Garanzia; si prevede inoltre che gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui al suddetto articolo 111 del TUB, a determinate condizioni e se adeguatamente patrimonializzati possono erogare credito alle microimprese.

Degna di nota la previsione, introdotta sempre nel corso dell'esame parlamentare, secondo cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla **compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali** fra i contribuenti medesimi, risultanti da fatture elettroniche. Tale compensazione, effettuata mediante piattaforma telematica, produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento.

Sempre nel corso dell'esame parlamentare è stato approvato un significativo intervento che riguarda alcune disposizioni temporanee in tema di **riduzione del capitale sociale**, attualmente previste dal DL Liquidità e che hanno sospeso, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020, gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento) e l'operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale

In particolare, le modifiche approvate in sede di esame parlamentare specificano che la sospensione dei suddetti obblighi e la disapplicazione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale valgono per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Ma soprattutto, con riferimento alle riduzioni del capitale per perdite di oltre un terzo, si specifica che il termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi in cui la perdita di oltre un terzo riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di riduzione e di aumento del capitale (ex artt. 2447 o 2482-ter del codice civile, rispettivamente per le SpA e le Srl). Fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Si chiarisce, infine, che le perdite oggetto delle nuove disposizioni temporanee devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

8. Altre misure

In materia di **politiche per la salute**, si segnalano come rilevanti:

- il finanziamento pubblico del SSN per il 2021 pari a 121,370 miliardi di euro, con un incremento di oltre 822 milioni rispetto al livello di finanziamento a legislazione vigente;
- l'aumento del 27% della retribuzione dei medici dipendenti del SSN;
- l'introduzione di un'indennità di specificità infermieristica quale parte del trattamento economico fondamentale degli infermieri dipendenti del SSN, a valere dal 2021, del costo complessivo annuo di 335 milioni di euro;
- una ulteriore spesa di 70 milioni di euro per il 2021 da riservare ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta per l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi;
- oltre 100 milioni di euro l'anno, per il periodo 2021-2025, per i contratti di formazione specialistica dei medici;
- 2 miliardi di euro per il rifinanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Pertanto, la Legge di Bilancio investe ulteriori, importanti risorse sul SSN, valorizzando le risorse professionali del settore sanitario e investendo sul programma pluriennale di edilizia sanitaria. Il potenziamento del SSN è condivisibile perché risponde all'esigenza di colmare le carenze del sistema e di rispondere in modo adeguato alla crescita e al mutamento della domanda di salute. Tuttavia, si ritiene che questo intervento debba essere realizzato secondo evidenze tecnico-economiche che consentano una reingegnerizzazione dei processi di cura efficace ed efficiente.

Inoltre, la Manovra interviene con una significativa **rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica** fra spesa convenzionata ed acquisti diretti che consente un maggior utilizzo del complesso delle risorse pubbliche per la farmaceutica e riduce l'onere del pay-back per le imprese farmaceutiche operanti nel settore degli acquisti diretti (es. farmaci oncologici).

La norma, qualora opportunamente modificata, costituirebbe un importante obiettivo raggiunto a seguito dell'azione congiunta di Farindustria-Confindustria. Tuttavia, la misura specifica che la rimodulazione, per l'anno 2021, è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa

farmaceutica (pay-back) dell'anno 2018 entro il 31 gennaio 2021 e, in caso di certificazione negativa, resteranno in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente.

Allo stesso modo, la rimodulazione dei tetti per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021. La norma, inoltre, prevede che da tali pagamenti derivi l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. Ciò sterilizza la portata degli effetti concreti delle nuove disposizioni. Infatti, da un lato, tale impostazione incide sul diritto delle imprese di ricorrere in sede giurisdizionale per tutelarsi rispetto a una contabilizzazione errata e, dall'altro, la metodologia applicata prevede che gli errori di calcolo su un'impresa si ripercuotano necessariamente in positivo o negativo sulle altre. Pertanto, al fine di dare risposte adeguate alle attese di un settore chiave per l'economia del Paese, si ritiene opportuno eliminare i vincoli posti che rendono, di fatto, inutile la misura.

Al riguardo, nel corso dell'esame parlamentare, rispetto al testo originario del DDL appena descritto, sono stati innalzati i valori percentuali dei tetti della spesa convenzionata territoriale e della spesa per acquisti diretti. Inoltre, sono state apportate alcune modifiche in tema di **payback farmaceutico**, prevedendo, tra le altre cose, che i tetti vigenti si applicano qualora il pagamento degli oneri di ripiano sia inferiore a 895 milioni di euro e che gli eventuali minori pagamenti siano recuperati dall'AIFA, sul payback del 2021, con una maggiorazione del 20%.

Infine, la Manovra rivede la regolamentazione della mobilità sanitaria fra Regioni. Si tratta di una questione delicata, che costituisce oggi un elemento di disuguaglianza tra cittadini da risolvere al più presto. In particolare, l'obiettivo è favorire, attraverso incentivi e non mediante obblighi, percorsi di sviluppo delle aree sanitariamente più svantaggiate, partendo da studi analitici basati sul Piano Nazionale Esiti dell'Agenas. Su queste basi, occorre incentivare lo scambio di best practice fra territori, l'attrazione di investimenti e know-how privato, l'adozione di modelli innovativi di remunerazione tariffaria, legati al raggiungimento di risultati qualitativi.

Riguardo alle misure di **sostegno all'export**, la Legge di Bilancio dispone il rifinanziamento del fondo 394/81, gestito da Simest, e dedicato alla concessione di finanziamenti agevolati per progetti di internazionalizzazione e patrimonializzazione delle imprese esportatrici. Viene rifinanziato anche il Fondo di promozione integrata, che prevede la concessione di una quota a fondo perduto del suddetto finanziamento agevolato gestito da Simest. Nel corso dell'esame parlamentare è stato approvato un emendamento che incrementa di ulteriori 145 milioni di euro, per il 2021, il **Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri** per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981.

Tuttavia, l'ammontare dei finanziamenti previsti non risponde alle esigenze rinvenienti dal numero di domande che le imprese hanno presentato a Simest nel 2020 e neppure consente di prevedere una riapertura del portale Simest per il 2021. Le domande presentate nel corso dell'anno sono state infatti 13.100, per un controvalore pari a 4 miliardi di euro, a fronte dei circa 2,8 miliardi di euro stanziati complessivamente nel 2020. Il superamento delle risorse a disposizione ha costretto SIMEST a interrompere la ricezione di nuove istanze, nonostante il forte interesse mostrato dal sistema associativo. Per il 2021 occorrerebbe uno stanziamento aggiuntivo pari a 2,8 miliardi per il Fondo 394/1981 e a 1 miliardo per quello per la promozione integrata.

In tema di **Italian sounding**, viene soppressa l'agevolazione prevista in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese operanti nei mercati esteri per le spese finalizzate alla tutela dei prodotti colpiti da questo fenomeno, mentre sono confermate le disposizioni che definiscono le relative pratiche (falsa evocazione dell'origine italiana) e affidano al CNAC l'attività di contrasto. Inoltre, l'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di **marchi collettivi** o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni di categoria, viene estesa anche ai consorzi di tutela sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di autenticità autorizzati dal MIPAAF.

Presso il MISE viene istituito il "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", per promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'**imprenditoria femminile**, nonché la diffusione dei valori di imprenditorialità tra la popolazione femminile. Il Fondo è diretto a finanziare l'avvio di attività, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia, programmi e iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile, programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Viene, altresì, costituito, sempre presso il MISE, il **Comitato Impresa Donna**. Il Comitato è chiamato a elaborare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo e a formulare raccomandazioni in materia di imprenditorialità femminile e sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia. Per la definizione delle modalità di composizione del Comitato, si rinvia a un successivo decreto del MISE e del Ministro per le Pari Opportunità: l'auspicio è che la composizione sia riferita alle organizzazioni che promanano dal mondo produttivo, allo scopo di conferire a questo Comitato un imprinting molto operativo sul tema dello sviluppo dell'imprenditoria femminile. Positiva anche l'istituzione di un Fondo per il sostegno dell'impresa femminile, l'attenzione all'alta tecnologia e al mondo STEM. Tuttavia, la dotazione iniziale del Fondo appare particolarmente esigua rispetto alle finalità proposte.